



# DISPOSIZIONI LEGATE AL CONTAGIO COVID-19

## DISPOSIZIONI NAZIONALI

### DPCM 24 OTTOBRE

(IN VIGORE DAL 26 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE)



#### DIVIETI, SOSPENSIONI E RESTRIZIONI

- Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di **avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, nonché obbligo di **indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto** a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi sono esclusi:
  - i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  - i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

- È fatto obbligo di **mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.**
- **I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°(gradi) devono rimanere presso il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante.
- **Tutte le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **consentite dalle ore 5 fino alle 18.** Il consumo al tavolo è consentito per un **massimo di 4 persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi. **Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.** Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai clienti. Le consegne a domicilio sono consentite senza vincoli di orario, mentre l'asporto è consentito solo fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
- **Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò.**
- Restano **sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso.
- Sono **sospesi gli spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi **anche all'aperto.**
- **Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
- Sono **sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.**
- Sono **chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.**
- È **sospeso lo svolgimento degli sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro dello sport, **salvo che per le competizioni professionistiche e dilettantistiche di livello nazionale** comunque nel rispetto dei protocolli emanate dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Sono **sospese anche l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto** nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

- Sono **vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
- Sono **vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi**.
- Lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
- Restano **sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
- Tutte le cerimonie pubbliche dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
- Sono **sospese le procedure concorsuali pubbliche e private**, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e di quelli per il personale della protezione civile.
- Sono **sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche** comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- È fatto **divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)**, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.
- **L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza**, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è **limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura**.



## RACCOMANDAZIONI

- È fortemente raccomandato di **evitare spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
- È fortemente raccomandato, con riguardo alle abitazioni private, di **non ricevere persone diverse dai conviventi**, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- È fortemente raccomandato **l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi**.
- Viene confermata la raccomandazione a **svolgere le riunioni private in ambito lavorativo con modalità a distanza**.
- In ordine alle **attività professionali** si raccomanda che:
  - a) esse **siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile**, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  - b) **siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva**;
  - c) siano **assunti protocolli di sicurezza anti-contagio** e, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento;
  - d) siano **incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.



## RESTANO CONSENTITI

- **Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni viene confermato lo svolgimento delle riunioni con modalità a distanza**, salvo la sussistenza di motivate ragioni.
- Ferma restando lo **svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia**, le **istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementeranno il ricorso alla didattica a distanza (DAD) pari almeno al 75% delle attività**, «modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00».
- Le **Università**, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, **predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza**.
- È consentito **l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta**, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza.
- È **consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- **L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere (non sport di contatto) svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**.
- sono **consentite le attività dei centri di riabilitazione**.
- **Restano consentite le attività inerenti ai servizi alla persona** a condizione che le Regioni e le

Province autonome abbiano effettuato valutazioni inerenti alla compatibilità dell'attività rispetto all'andamento della situazione epidemiologica e abbiano emanato protocolli o linee guida per prevenire e ridurre il rischio di contagio.

- Il **servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato** a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
- Le **attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale**, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni.
- Restano **garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché **l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi**.

Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono continuare a rispettare i contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, i protocolli predisposti per i cantieri del 24 aprile 2020 e quello per il settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020

## DISPOSIZIONI COMUNALI PIU' STRINGENTI RISPETTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE



### **DIVIETI, SOSPENSIONI E RESTRIZIONI**

- Sono sospese le celebrazioni liturgiche all'interno dei cimiteri comunali in occasione della commemorazione dei defunti nelle giornate di domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre. Resta consentita la Benedizione dei Defunti.



### **RACCOMANDAZIONI**

- Si invitano i cittadini che intendano recarsi in visita ai defunti di anticipare e limitare la durata delle visite nel rispetto di tutte le norme vigenti, al fine di consentire al maggior numero di persone possibile di accedere ai cimiteri e ridurre i rischi di infezione.